

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA MADDALENA SEMERARO

Seduta del 04/03/2021

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 22.11.2013 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 26.06.2017, la ricorrente chiede il rimborso della somma complessiva di € 1.424,82, a titolo di commissioni non maturate, al netto di quanto già decurtato in conteggio estintivo, oltre agli interessi legali a far data dal giorno del reclamo e la refusione delle spese di assistenza difensiva, quantificate in € 200,00.

L'intermediario, costituitosi, eccepisce l'indicazione dettagliata, nel contratto e nel modulo SECCI, delle componenti di costo soggette a maturazione nel tempo e di quelle che devono intendersi integralmente maturate al momento dell'erogazione del finanziamento. Rappresenta la non rimborsabilità della commissione percepita dall'agente, avente natura chiaramente *up front*, trattandosi di un costo remunerativo dell'attività di "*promozione e preistruttoria del prestito*", e l'avvenuto rimborso, in sede di conteggio estintivo, sia degli interessi compensativi per l'estinzione anticipata, pari a € 1.158,60, sia della quota non maturata delle commissioni incassate dalla banca per l'attività di incasso rate e post erogazione, pari a € 797,77. Precisa di avere utilizzato per la restituzione di quest'ultimo onere il criterio di cui all'art. 4 del contratto e contesta la applicabilità della sentenza della Corte di Giustizia UE C.d. *Lexitor* del settembre 2019, richiamando al riguardo la pronuncia del Tribunale di Napoli, n. 10489 del 2019, che ha escluso la natura *self executing* della direttiva n. 2008/48, precisando che la normativa italiana di attuazione

avrebbe delimitato il confine tra oneri rimborsabili e non rimborsabili. Chiede, pertanto, al Collegio di respingere il ricorso.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Tanto premesso, il Collegio rileva la natura *up front* sia della Commissione istruttoria, sia delle Commissioni finanziarie, entrambe corrispettive di attività destinate a svolgersi nella fase preliminare alla conclusione del finanziamento. Reputa che invece abbiano natura *recurring* le Commissioni post erogazione, le Spese ente pensionistico e le spese amministrative, dirette a remunerare attività destinate a svolgersi in corso di esecuzione del rapporto.

Tenuto conto che le parti allegano due distinti conteggi estintivi e che la liberatoria in atti reca come decorrenza dell'estinzione anticipata la data del 26.06.2017, il Collegio prende in considerazione il conteggio con essa compatibile e pertanto reputa che le richieste della ricorrente meritino di essere parzialmente accolte secondo il prospetto seguente:

durata del finanziamento ▶	96
rate scadute ▶	39
rate residue	57

TAN ▶	5,50%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	59,38%
- in proporzione alla quota	37,55%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
☐	b) commissioni di istruttoria (up front)	€ 1.662,52	€ 987,12 ☐	€ 624,26 ☒	☐		€ 624,26
☐	c) commissione post erogazione (recurring)	€ 1.359,51	€ 807,21 ☒	€ 510,48 ☐	☐	€ 797,77	€ 9,44
☐	d) spese ente pensionistico (recurring)	€ 166,08	€ 98,61 ☒	€ 62,36 ☐	☐	€ 98,61	€ 0,00
☐	e) spese amministrative (recurring)	€ 80,00	€ 47,50 ☒	€ 30,04 ☐	☐		€ 47,50
☐	f) commissione intermediario (up front)	€ 641,28	€ 380,76 ☐	€ 240,79 ☒	☐		€ 240,79
☒			€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☐	☐		€ 0,00
rimborsi senza imputazione							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 922
interessi legali	si ▼

Non merita di essere accolta la richiesta di refusione delle spese sostenute per la difesa tecnica, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 922,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS